

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 1969

(15<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » (231-B) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 257, 259, 260, 264 267, 271, 272, 273
ARNONE . . . . .	267
BLOISE . . . . .	259, 273
BUZZI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	261, 262, 264, 267, 271, 272
DINARO . . . . .	260, 261, 262, 263, 267
DONATI, relatore . . . . .	258, 261, 264, 267, 271, 272
GERMANÒ . . . . .	260
PIOVANO . . . . .	264
ROMANO . . . . .	260

La seduta ha inizio alle ore 16,50.

Sono presenti i senatori: Arnone, Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Carraro, Cassano, Codignola, De Zan, Dinaro,

Donati, Falcucci Franca, Germanò, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicanò, Piovano, Renda, Romano, Russo, Sotgiu.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Fortunati, Gianquinto, Pinto e Tullia Romagnoli Carettoni.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Buzzi e Pellicani.

DE ZAN, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: « Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (231-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Zaccari,

Baldini, Treu, Del Nero, Fada, Limoni, Accili, Burtulo, De Zan, Falcucci Franca, Bartolomei e Dal Canton Maria Pia: « Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**D O N A T I**, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, la nostra Commissione ha approvato tempo fa il disegno di legge in titolo: esso è stato ora esaminato dall'altro ramo del Parlamento il quale ha ritenuto però di dovervi apportare un certo numero di emendamenti, taluni poco più che formali, parte sostanziali, taluni certamente migliorativi, talaltri che sollevarono invece nella precedente riunione informale da noi tenuta notevoli motivi di perplessità.

Le modifiche fondamentali introdotte dalla Camera dei deputati possono peraltro così riassumersi. Una modifica è stata apportata per quanto si riferisce alla composizione della Commissione per gli incarichi presso i provveditorati agli studi, modifica però che non incide sulla sostanza costituita dal fatto che — come noi desideravamo — la maggioranza dei componenti di tale commissione viene dal personale direttivo e docente; è stato aumentato infatti il peso del personale amministrativo, ma la maggioranza è rimasta al personale direttivo e docente della scuola.

Un'altra modifica rilevante è quella relativa all'introduzione di un articolo con il quale viene valutato il mandato politico o amministrativo come servizio scolastico con qualifica corrispondente all'ultima ottenuta in incarico di insegnamento. A questo proposito, faccio rilevare che noi già notammo in parecchi che, almeno per quanto riguarda il mandato politico, la decisione adottata presenta aspetti non apprezzabili: di fronte alla volontà della Camera dei deputati non credo però che sia ora il caso di ulteriormente discutere, nonostante le riserve che — ripeto — furono in proposito da più parti sollevate.

L'altro ramo del Parlamento ha inoltre ritenuto di apportare una modifica di rilievo

per quanto riguarda gli istituti professionali, sospendendo nei loro confronti (articolo 8) l'applicazione delle norme relative ai comandi di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603: pertanto in base a questa disposizione nessun comando ad insegnanti della scuola media potrà essere attribuito per gli istituti professionali, salvo che il comando stesso non sia stato conferito per l'anno scolastico 1968-69.

Un'altra modifica — di minor rilievo, a mio avviso — riguarda la valutazione del servizio militare: perchè infatti il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità possa essere valutato come servizio scolastico con la massima qualifica è necessario (questa è appunto l'aggiunta introdotta dalla Camera) che lo stesso sia stato prestato « senza demerito ». In proposito peraltro vi è da rilevare che l'inserimento di tale espressione non è chiaro, dal momento che non mi sembra che abitualmente l'Autorità militare rilasci certificati da cui risulti una valutazione del genere.

Altra modificazione decisamente valida in quanto corregge un nostro errore è quella in base alla quale la collocazione dell'autorizzazione dei comandi è stata spostata dal punto 1) dell'articolo 6, che adesso è diventato articolo 7, al punto 4): in altre parole, in base a questa modifica i comandi possono essere disposti prima della nomina dei laureati ma non prima della nomina degli abilitati. Con ciò si viene — ripeto — ad eliminare un nostro errore: noi avevamo infatti dimenticato di considerare quanto prescritto in proposito dalla legge 25 luglio 1966, numero 603. Nel contempo però faccio osservare all'onorevole Sottosegretario di Stato che questa stessa legge è stata elusa per quanto riguarda invece l'attuale articolo 12 con la aggiunta introdotta dalla Camera « Del pari a tempo indeterminato viene conferito il comando ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ». Gli abilitati di ruolo della scuola media praticamente infatti permangono nel posto, impedendo ai nuovi abilitati di sistemarsi prima di loro, in tal modo violando sostanzialmente la disposizione della legge n. 603. In altre parole, i nuovi abilitati vengono in effetti posti

dopo gli abilitati già di ruolo: il che mi sembra ingiusto proprio perchè la nostra intenzione era quella di usare questi ultimi nel caso di mancanza dei primi, ma non di farli passare avanti a degli abilitati che non hanno ancora il posto.

Fra i due atteggiamenti adottati dall'altro ramo del Parlamento esiste quindi, indubbiamente, una contraddizione, ma non ritengo che in questo momento sia opportuno apportare ulteriori modifiche al testo che ci è pervenuto: mi limito pertanto a richiamare in proposito l'attenzione della Commissione. Si tratta di uno dei motivi di perplessità che, comunque, dovrà in un prossimo futuro essere tenuto in considerazione.

Queste sono dunque le modifiche fondamentali introdotte dalla Camera dei deputati al testo da noi precedentemente approvato: vi sono poi altre modifiche di minore rilievo che potremo meglio considerare in seguito, in sede di esame dei singoli articoli.

**B L O I S E .** Per i motivi a tutti noti ritengo anche io che si debba senz'altro accogliere il testo emendato dall'altro ramo del Parlamento senza apportarvi ulteriori modifiche. Il presente disegno di legge peraltro è il risultato di lunghe ed approfondite discussioni che si sono svolte nel corso di successive riunioni: sono del parere pertanto che al momento attuale, pur con tutte le perplessità manifestate poc'anzi dal senatore Donati, che io condivido, e le ulteriori riserve che si potrebbero ancora esprimere, e soprattutto tenendo conto del fatto che l'essenza del provvedimento (di sostituire una forma di supplentato veramente ingiusta con una forma di incarico a tempo indeterminato che venga a sanare numerose spequazioni) è salva, non ci rimanga che procedere senza indugio alla sua approvazione.

Il disegno di legge in esame è dunque un passo avanti. Riserve, perplessità, se ci sono, rimangono; ma sappiamo che questo provvedimento rimarrà in vigore per un tempo determinato, dato che, essendo partiti da un disegno generale, dovremo passare a una altra fase, che è anch'essa importante perchè darà a tutta la materia un assetto definitivo per il reclutamento, e le immissioni nei ruoli.

Quindi anche chiudendo un occhio per non vedere certe storture di questo disegno di legge, potremmo approvarlo con tranquillità, pensando che fra poco saremo chiamati a discutere un provvedimento più ampio, che il Governo mi pare abbia già preparato.

**P R E S I D E N T E .** Andrebbe discusso prima alla Camera.

**B L O I S E .** Anche se andrà prima alla Camera, è interessante che ci sia. A questo proposito mi vorrei collegare all'interruzione del Presidente per dire che, anche in questa discussione del disegno di legge per il conferimento degli incarichi, abbiamo notato una discontinuità tra il nostro lavoro e il lavoro della Camera. È necessario trovare un modo per operare insieme, tra Camera e Senato, perchè spesso ci sono incomprensioni che vengono determinate da fattori polemici di opposizione.

Quindi, per quanto riguarda questa legge, in fondo il fatto fondamentale è salvo, poichè ci sono grandi attese: più presto facciamo e meglio è; siamo già in ritardo e l'ordinanza deve uscire. Quest'anno la « girandola » aumenterà, invece che diminuire, ma nell'applicazione di una legge succede sempre così. Noi ci auguriamo che per il prossimo anno ci possa essere un certo assetto degli incarichi, in modo che si possa dare alla nostra scuola una funzionalità e si possa sapere quando comincia e quando finisce l'anno scolastico.

Esprimendo queste riserve e queste preoccupazioni, condividendo il parere del senatore Donati, in coscienza, a nome del mio Gruppo, esorto a non perdere tempo, perchè siamo chiamati a discutere altri importanti problemi; dobbiamo varare questo disegno di legge perchè urgente, ma ci attende la riforma universitaria e i professori, e anche la stampa, ci accusano di lentezza.

Quindi non perdiamo tempo in queste cose e cerchiamo di dedicare maggior tempo al discorso principale su cui verte tutta l'attenzione della pubblica opinione. Per quanto riguarda il Gruppo socialista, pur con le riserve e le perplessità che abbiamo espresse, voterà a favore di questo disegno di legge.

ge al quale ha contribuito anche con proprie iniziative; segnaliamo questo primo passo avanti, non perdendo di mira il disegno generale che deve passare attraverso la riforma della scuola secondaria.

**R O M A N O .** Noi ribadiamo l'impegno assunto durante la prima discussione del disegno di legge; in quella sede abbiamo espresso il nostro giudizio circa il testo della Camera dei deputati: questo testo è peggiore, sotto molti aspetti, di quello approvato dal Senato, particolarmente per quanto riguarda la questione della composizione delle Commissioni nelle quali sono stati introdotti, purtroppo, elementi provenienti dal ruolo amministrativo. Quindi non è più attuale la decisione che avevamo presa noi di attribuire agli insegnanti stessi la possibilità di collocare i loro colleghi incaricati e supplenti.

Il testo della Camera è stato peggiorato anche per quanto riguarda gli istituti professionali. Non presenteremo peraltro ulteriori emendamenti, sia per la sollecita approvazione del disegno di legge, sia per dare un contributo tendente ad evitare lo sciopero minacciato dagli insegnanti, noi non vogliamo ostacolare la possibilità di arrivare a un definitivo accordo tra Governo e sindacati anche sul problema della sistemazione dei fuori ruolo. Siamo d'accordo che la discussione sulla sistemazione dei fuori ruolo avvenga alla Camera dei deputati perchè il Senato è oberato di lavoro e preoccupato per la riforma universitaria.

Per quanto riguarda l'accento fatto dal senatore Bloise circa la possibilità di uno sciopero annunciato dai professori universitari per la lentezza dei lavori della Commissione istruzione pubblica del Senato in ordine al disegno di legge sulla riforma dell'Università, vorrei dire che, fatte le debite eccezioni — eccezioni nel settore dei professori di ruolo esistono e sono eccezioni nobilissime — se tutti i professori di ruolo dell'Università dessero all'espletamento dei loro compiti lo stesso impegno e lo stesso ritmo di lavoro della Commissione istruzione pubblica del Senato nel corso delle ultime settimane, avremmo già fatto un enorme passo avanti sulla via della riforma dell'Università.

**P R E S I D E N T E .** Mi fa piacere che queste dichiarazioni vengano fatte proprio da lei.

**G E R M A N O' .** I senatori liberali sono d'accordo che questo disegno di legge venga approvato in questa seduta e non venga ulteriormente rinviato, data l'urgenza di pubblicare l'ordinanza ministeriale relativa agli incarichi e alle supplenze per il prossimo anno scolastico. Però dobbiamo rilevare che il Parlamento, e specialmente il Senato, viene chiamato per la seconda volta, in breve periodo di tempo — circa tre mesi — a dover deliberare con urgenza, con una discussione ridotta quasi al minimo, su provvedimenti molto importanti, come quello riguardante gli esami di Stato ed altri.

Quindi auspichiamo che il Governo ed il Parlamento possano in avvenire far sì che il loro lavoro venga svolto con la dovuta serietà e con la dovuta meditazione. Le modifiche apportate dalla Camera suscitano delle perplessità, ma noi riteniamo che l'esperienza degli anni prossimi, e specialmente del prossimo anno scolastico, possa suggerire quei ritocchi che sarà necessario apportare a questo disegno di legge, se e in quanto esso potrà avere la sua efficacia in materia; perchè da notizie pubblicate sulla stampa di stamane, a seguito dell'accordo intervenuto tra Governo e associazioni sindacali autonome e confederali, pare che questo disegno di legge possa essere superato dai provvedimenti di imminente presentazione al Parlamento. Quindi, con le riserve dette, a nome del Gruppo liberale, esprimo l'auspicio che il disegno di legge venga approvato al più presto e l'ordinanza emanata immediatamente.

**D I N A R O .** Da quanto ha detto il senatore Germanò è emersa la preoccupazione — sollevata da me stesso in forma di protesta nella riunione informale di alcuni giorni fa — per la procedura seguita: la 6<sup>a</sup> Commissione del Senato, per la seconda volta nello spazio di tre mesi, viene messa nella impossibilità di discutere e approfondire modifiche di una certa importanza che lasciano seriamente perplessi, soprattutto per quanto riguarda gli interessi effettivi della scuola;

e mi riferisco a quel « grande dimenticato » di cui parlavo un'altra volta, l'alunno. La perplessità maggiore sorge (e mi pare che l'onorevole Donati oggi non abbia sottolineato l'argomento, mentre era stato oggetto di approfondita discussione la volta scorsa) dalla formulazione dell'articolo 4, lettera *b*); ivi si rendono validi in via permanente (fino a che questa legge avrà vigore) i titoli di studio atipici, non specifici, che il decreto presidenziale 21 novembre 1966, n. 1298, aveva cercato di eliminare, mediante una riduzione della loro validità a soli cinque anni dalla data di emanazione del citato decreto presidenziale.

La norma introdotta dalla Camera riapre una grossa breccia che il decreto presidenziale del novembre 1966 aveva cercato di arginare; è stato infatti annullato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, il quale stabiliva che: « Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento per le classi di cui alla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, riportate nel precedente prospetto, i quali non figurano compresi nella tabella *B* annessa al presente decreto, conservano la loro validità ai fini dell'ammissione alle classi di esame di abilitazione all'insegnamento della scuola media, secondo la corrispondenza stabilita nel prospetto medesimo, purchè i titoli di studio siano stati già conseguiti o vengano conseguiti entro i primi due anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente decreto ».

Ebbene, onorevoli colleghi, tale articolo cautelativo è stato abrogato dall'emendamento apportato all'articolo 4 del testo in esame dalla Camera dei deputati...

**D O N A T I**, *relatore*. È stato abrogato, d'accordo, ma non ai fini dell'abilitazione!

**D I N A R O**. Ma è stato annullato ai fini dell'insegnamento, però, il che costituisce un'aggravante, non un'attenuante!

In conclusione, manifestate queste perplessità, appare ancora più grave la considera-

zione che io ho formulato quasi in forma di protesta poc'anzi: che la Commissione pubblica istruzione del Senato — dati i motivi di urgenza sui quali tutti concordiamo — non possa rivedere le modificazioni pervenute dalla Camera dei deputati.

Tuttavia, preso atto dei motivi di opportunità autorevolmente prospettati dall'onorevole Ministro nella precedente seduta e ripetuti anche oggi da quanti mi hanno preceduto, la mia parte concorda sulla decisione di addivenire rapidamente all'approvazione di questo provvedimento di legge, pur mantenendo — ripeto — le riserve espresse.

A conclusione, propongo che la 6ª Commissione addivenga alla formulazione di un ordine del giorno nel quale, pur convenendo sulle ragioni di opportunità e necessità che consigliano l'approvazione del disegno di legge, si sottolineano peraltro tutte le perplessità emerse da più parti nel corso della discussione.

**B U Z Z I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero fare brevi dichiarazioni poichè è giusto che rimanga agli atti il punto di vista del Governo su questo disegno di legge che, tuttavia, non può non rifarsi a quanto è stato già detto autorevolmente la volta scorsa dall'onorevole Ministro.

Innanzitutto, ringrazio ancora una volta tutti i componenti la 6ª Commissione del Senato per la comprensione dimostrata in ordine alle ragioni di opportunità e necessità che consigliano una rapida approvazione del provvedimento e che potrebbero sembrare vincolanti per l'esercizio del mandato parlamentare; ripeto, questa può essere la sensazione che si può trarre dall'andamento dei nostri lavori, ma, in definitiva, vi sono ragioni sostanziali e di merito che portano tutti i gruppi politici — pur con le riserve espresse — a concordare sul fatto che questo disegno di legge segna l'inizio di una nuova politica del personale insegnante che il Governo, con la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari della Camera e del Senato, si augura di portare quanto prima a conclusione.

Nell'ambito di questa nuova politica del personale insegnante si segna oggi una prima tappa: il superamento del concetto che ha fino ad oggi ispirato gli ordinamenti relativi agli incarichi ed alle supplenze mediante l'introduzione del principio dell'incarico a tempo indeterminato.

Ma, onorevoli senatori, questo non è che un primo traguardo perchè oggi si pone come problema prioritario quello della stabilizzazione del numeroso personale non di ruolo che tutti abbiamo ritenuto costituire un motivo di difficoltà e di disagio sentitissimo per la nostra scuola; indubbiamente, si tratta di una questione delicata poichè si deve salvaguardare il bene della scuola rispetto a condizioni che, inevitabilmente, potrebbero limitare la libertà delle nostre scelte dovendo noi prendere atto di certe situazioni che, nel momento della maggiore espansione scolastica, si sono andate costituendo.

Non desidero tuttavia addentrarmi nel merito di questo tema perchè le dichiarazioni che il Ministro della pubblica istruzione farà in Assemblea tra breve per rispondere ad alcune interrogazioni svilupperanno ampiamente i contenuti della politica che il Governo intende attuare anche in relazione all'accordo cui si è pervenuti tra organizzazioni sindacali della scuola e Governo stesso.

Per quanto concerne gli emendamenti riconosco valide le osservazioni fatte, tuttavia c'è da tener presente che tutte le modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento trovano una loro giustificazione nel diverso modo di valutare il problema che si riscontra presso le due Camere; in proposito, sarebbe auspicabile trovare il sistema, a livello dei gruppi politici, di mantenere una adeguata continuità di contatti tra Camera e Senato onde poter arrivare a formulazioni che rispecchino identici indirizzi.

Ad esempio, il problema sollevato dal senatore Dinaro, relativo ai titoli specifici, costituisce uno degli emendamenti più delicati ed importanti tra quelli apportati al disegno di legge dalla Camera e, certamente, dobbiamo riconoscere che questo tema è stato visto in maniera differente dai due rami del Parlamento; tuttavia, va precisato che con la modifica introdotta dalla Camera si è in-

teso non tanto affermare il principio della « aspecificità » (mi si perdoni il termine) dei titoli, perchè è a tutti noto che il nostro ordinamento non prevede neppure i titoli specifici e, la prima volta che una discriminazione tra i titoli venne fatta, in quella sede, venne citato il decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce quali sono i titoli che possono consentire l'ammissione agli esami di abilitazione...

D I N A R O . Anche il decreto n. 972 del 1957.

B U Z Z I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Giusto. Comunque, le norme transitorie previste da quel decreto per determinati titoli di studio restano valide ai fini di quel decreto: in questo provvedimento — evidentemente sotto l'assillo della preoccupazione di assicurare a coloro che hanno già prestato attività nella scuola e non sono forniti del titolo di abilitazione la possibilità di mantenere l'incarico a tempo indeterminato — si è avuto cura di riferire la determinazione dei titoli di studio alla situazione attuale avendo presente anche quella norma transitoria che è stata prima citata.

Io credo che il problema debba trovare la sua determinazione definitiva proprio nel contesto di quei provvedimenti che in via permanente regoleranno il reclutamento del personale docente, sia nel momento dell'abilitazione come nel momento del concorso.

Allo stato attuale delle cose è sembrato che non si potesse, senza ledere diritti meritevoli della nostra considerazione, non preoccuparsi nel senso appunto risultante dall'emendamento, che peraltro sembra rendere esplicito quanto implicitamente era già affermato nel testo del Senato; secondo il Governo — che in materia ha fatto precise dichiarazioni — l'emendamento intende esplicitare quanto già era reso possibile dal punto b) dell'articolo 4 così come era stato previsto.

Resta poi sempre valida la raccomandazione che questa Commissione ha fatto al Governo a che in sede di ordinanza esplicativa della legge si considerino le lauree cosid-

dette specifiche con quel particolare punteggio che è già previsto dall'ordinanza precedente.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, non vorrei sottrarre tempo alla Commissione, che sembra orientata ad una rapida approvazione della legge.

È ovvio che il Governo si è rimesso alla valutazione dell'altro ramo del Parlamento in ordine alle norme sul mandato politico-amministrativo, non potendo negare l'analogia che si poteva stabilire tra un servizio come quello militare, fatto comunque anche nei paesi in via di sviluppo, e questo servizio civile, che la Costituzione vuol garantire anche nei confronti della professione con delle esenzioni e delle provvidenze che sono ben note.

Quanto all'ulteriore garanzia introdotta con l'articolo 8 del testo della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 603 per i comandi negli istituti professionali, è evidente che la Camera dei deputati ha seguito una logica che era già nello spirito del testo del Senato, se si vuole accentuando le garanzie ma non innovando radicalmente; nel senso che già il Senato aveva riconosciuto (e in questo vi è stata perfetta convergenza tra i due rami del Parlamento) che la situazione del tutto anomala del personale docente degli istituti professionali esige, nel momento in cui si introduceva una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi, delle particolari garanzie che permettessero non solo la continuità della prestazione per quanto concerne il diritto delle persone al lavoro e all'occupazione ma anche la continuità della attività didattica e della competenza.

Peraltro, essendo numerosi gli insegnanti che nel frattempo, non potendosi abilitare negli istituti professionali ed essere immessi nei ruoli, hanno fatto valere le abilitazioni (soprattutto nel caso degli istituti commerciali e delle materie culturali), non si voleva neppure che in concomitanza con l'entrata in vigore della legge ci fosse un ritorno agli istituti professionali, dal momento che

gran parte di questi docenti completano il biennio di straordinariato e quindi acquisiscono il titolo ad ottenere il comando proprio in coincidenza con questo anno.

Infine, per quanto concerne la norma relativa ai comandi per gli insegnanti elementari laureati e per i professori di ruolo, dirò che quella formulazione, anche se può legittimare le perplessità del relatore, vuole tuttavia rispettare lo stato attuale della legislazione; e qui debbo dare atto che la Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto che sempre e comunque anche i comandi dei professori previsti dalla legge numero 603 del 1966 dovessero essere subordinati alla condizione che non vi fossero altri abilitati.

Pertanto la continuità del comando resta sempre condizionata dal permanere delle condizioni che lo legittimano all'origine, e cioè che non vi siano altri insegnanti iscritti nella graduatoria degli abilitati e dei laureati, per quanto riguarda i maestri, e non vi siano altri insegnanti abilitati, per quanto concerne gli insegnanti di ruolo, nella scuola secondaria di primo grado.

Ritengo di poter concludere dicendo che sostanzialmente — almeno così pare al Governo — gli emendamenti non modificano il provvedimento nello spirito, nel suo fine ed anche nella sua meccanica interna.

Debbo anche assicurare alla Commissione che l'ordinanza è ormai in fase di conclusione ed è stata anche oggetto di una discussione, di una trattativa, con le organizzazioni sindacali contestualmente al dibattito che si è svolto nei due rami del Parlamento, per cui è da ritenere che, se il provvedimento viene approvato oggi ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, l'ordinanza possa essere emanata entro questa stessa quindicina del mese di giugno.

**D I N A R O .** Vorrei fare una breve precisazione circa i cosiddetti titoli specifici ed aspecifici: la specificità dei titoli, così come da noi intesa quando parliamo di questo argomento, scaturisce dal decreto presidenzia-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)15<sup>a</sup> SEDUTA (10 giugno 1969)

le del 29 aprile 1957, n. 972, col quale si sono fissate le classi di concorso di abilitazione all'insegnamento in relazione appunto ai titoli di studio posseduti.

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il senatore Romano ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 231-B, impegna il Governo a disporre, attraverso l'ordinanza applicativa del provvedimento, che le norme relative al collocamento del personale degli istituti professionali abbiano tassativamente vigore dall'anno scolastico 1969-70, indipendentemente da ogni difforme decisione eventualmente adottata dai Consigli di amministrazione precedentemente all'entrata in vigore del provvedimento ».

**R O M A N O .** Onorevole Sottosegretario, mi risulta che il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto professionale per il commercio di Salerno — per esempio — ha già stabilito il termine del 30 maggio per la presentazione delle domande per le assunzioni dell'anno scolastico 1969-70. Nulla di più facile che, se il Governo non impartirà con ordinanza, tempestivamente, disposizioni tassative per precisare che la legge ha vigore dall'anno 1969-70, possano ritenersi valide le disposizioni già impartite dai Consigli di amministrazione in questo periodo di attesa della nuova legge.

**B U Z Z I ,** *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Accolgo l'ordine del giorno.

**D O N A T I .** Vorrei precisare che l'ordinanza dovrebbe valere non solo per i tempi fissati, ma anche per i criteri. In alcuni istituti, infatti, sono stati fissati criteri che appaiono in netto contrasto con le disposizioni di questo disegno di legge.

**P I O V A N O .** Vorrei avere un chiarimento dal Governo.

È stato osservato che si prevede che, almeno nella prima applicazione della legge,

si incontreranno difficoltà e quindi si andrà incontro a notevoli ritardi.

Gradirei sapere che cosa pensa il Governo in proposito, anche perchè farei una proposta. Se il ritardo dovesse essere eccessivo, forse varrebbe la pena di disporre che all'inizio dell'anno scolastico siano presenti ai loro posti coloro che hanno terminato l'anno scolastico precedente.

**B U Z Z I ,** *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ho già detto che la ordinanza è pronta: per emanarla si attende solo l'approvazione del provvedimento, la sua entrata in vigore.

Aggiungo che i provveditori hanno ricevuto già un avviso di preavvertimento circa i criteri nuovi da adottare, in modo che potessero essere programmati gli impegni e i lavori nella maniera più opportuna. È evidente che si confida, con accorgimenti che saranno opportunamente studiati, di poter riuscire ad effettuare le nomine entro il 1° ottobre: per esempio, l'aumento del numero dei funzionari amministrativi nelle commissioni per gli incarichi — che peraltro non modifica, (è stato giustamente rilevato dal relatore) il rapporto tra personale docente e personale amministrativo — è previsto proprio per consentire un acceleramento delle operazioni: il lavoro per gruppi o sotto-comitati, soprattutto nelle grandi sedi, è reso possibile per questi fini.

È certamente giusta la preoccupazione manifestata dal senatore Piovano. Se nell'imminenza del nuovo anno scolastico ci si dovesse trovare in una situazione tale da non garantire un ordinato inizio dell'anno stesso, potrebbero anche rendersi necessari provvedimenti straordinari del tipo di quelli che sono stati adottati all'inizio dell'anno scolastico in corso. Ritengo però che si debba far di tutto per evitarlo, ed è questo, mi pare, anche il pensiero del senatore Piovano.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.



Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

*(Posti conferibili  
con incarico a tempo indeterminato)*

Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ad esse esattamente corrispondenti ed a tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico.

Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza per gli incarichi, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica.

Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili per gli incarichi.

Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione delle ore di religione, per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, sono messi a disposizione della commissione per gli incarichi, per le proposte di nomina.

Dalla Camera dei deputati sono stati emendati i commi primo e terzo del testo del Senato.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma nel testo della Camera.

*(È approvato).*

Metto ai voti il terzo comma nel predetto testo.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 1, nel suo insieme, nel testo trasmesso dalla Camera.

*(È approvato).*

Art. 2.

*(Domanda di incarico;  
ordinanza per gli incarichi e le supplenze)*

La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

È ammessa la presentazione della domanda a due provveditorati agli studi.

La Camera dei deputati ha modificato il secondo comma del testo del Senato.

Se nessuno domanda di parlare metto ai voti tale comma nel testo della Camera.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, nel testo modificato.

*(È approvato).*

Art. 3.

*(Commissione per gli incarichi)*

Presso ogni provveditorato agli studi viene costituita la commissione per gli incarichi con il compito di compilare ed aggiornare le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali e di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione per gli incarichi è costituita da un capo di istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di con-

petto del provveditorato, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni duemila domande o frazione superiore a mille e, comunque, in numero non inferiore a due, nonchè da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione non minore di cinquecento e comunque in numero non inferiore a quattro. Qualora le domande siano più di cinquemila saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente, di uno ogni quattromila domande o frazione non inferiore a duemila e uno ogni duemila domande o frazione superiore a mille.

Il capo di istituto e i funzionari del provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i professori sono nominati, dal provveditore agli studi, tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale i docenti delle scuole secondarie, in modo da assicurare la più ampia rappresentatività delle diverse associazioni sindacali.

I componenti della commissione appartenenti al personale direttivo della scuola e al personale docente durano in carica tre anni e ogni anno si rinnovano per un terzo, arrotondando all'unità successiva le frazioni di posto superiore alla metà. Nei primi due anni di applicazione della presente legge, i componenti da sostituire saranno sorteggiati.

La Camera dei deputati ha modificato i commi secondo e quarto del testo del Senato.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma nel testo trasmesso dalla Camera.

*(È approvato).*

Metto ai voti il comma quarto nel predetto testo.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, nel testo emendato dall'altro ramo del Parlamento.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 4.

##### *(Formazione delle graduatorie)*

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;

b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido, anche in via transitoria, dalle norme esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamento richiesto, nonchè, per l'educazione fisica, di quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale d'insegnamento per l'anno scolastico 1968-69.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica.

Nella stessa maniera è valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettori di lingua italiana in università straniere; ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

Ai medesimi fini il periodo di insegnamento inferiore, nell'anno scolastico, ai sette me-

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

15ª SEDUTA (10 giugno 1969)

si, sono ricongiungibili, per la loro effettiva durata, ai servizi considerati nel presente articolo.

Dell'articolo 4, approvato dal Senato, la Camera ha modificato la lettera *b*) del comma primo, ed i commi secondo e terzo.

**D O N A T I .** A proposito della lettera *b*), ho ascoltato con compiacimento le dichiarazioni del Sottosegretario; debbo notare tuttavia che esse hanno una significazione tale che determinerà, in futuro (almeno per quelle zone dove si ricorresse a personale di questo tipo) situazioni non apprezzabili dal punto di vista della scuola. Conseguentemente mi riservo di presentare, modificato secondo le esigenze della legislazione attuale, un disegno di legge sulle lauree specifiche.

Accolgo comunque il concetto che coloro i quali sono già entrati nella scuola debbano essere considerati come dotati di laurea specifica, mentre per il futuro chi non è in possesso di una laurea specifica deve quanto meno sostenere un esame che garantisca la sua preparazione culturale.

**B U Z Z I ,** *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Costoro debbono abilitarsi.

**D I N A R O .** Ma se non si abilitano, continuano ad inserirsi in base a questo provvedimento.

**D O N A T I ,** *relatore.* Che cosa significa poi l'espressione: « senza demerito », del secondo comma?

**B U Z Z I ,** *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La Commissione della Camera, perplessa di fronte a questa valutazione del servizio militare con la massima qualifica, volle trovare un corrispondente di questa massima qualifica almeno nel fatto che il servizio militare sia stato prestato con lealtà ed onore. Perchè non è giusto che ad un giovane che abbia avuto una grave

sanzione disciplinare (per esempio, un periodo di prigione a Gaeta) venga riconosciuto quel periodo come periodo da valutarsi con la massima qualifica.

**D O N A T I ,** *relatore.* Come deve provarlo l'interessato?

**B U Z Z I ,** *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Potrà presentare il suo foglio di congedo. Probabilmente si potrà anche prendere un accordo con l'autorità militare la quale dirà quale è stato il servizio di questo giovane; perchè l'autorità militare rilascia il foglio matricolare.

**A R N O N E .** Ci sono anche i terzi che possono fare ricorso!

**D I N A R O .** Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se non ritenga di precisare nell'ordinanza attraverso quale documento, rilasciato da quale autorità, debba essere comprovata questa posizione del servizio militare prestato « senza demerito ».

**B U Z Z I ,** *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Condivido la sua preoccupazione ed accolgo quanto da lei detto come suggerimento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma nel testo trasmesso dalla Camera.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel nuovo testo.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo anzidetto.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 (nuovo) introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

*(Valutazione del mandato politico o amministrativo)*

Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento ai sensi delle norme vigenti, è valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico con qualifica corrispondente all'ultima ottenuta in incarico di insegnamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Art. 6.

*(Conferimento degli incarichi)*

L'incarico di insegnamento a tempo indeterminato viene conferito dal provveditore agli studi in base alle proposte della commissione per gli incarichi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 2, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti.

Agli incaricati si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni. Ad essi spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, semprechè siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante, nel corso dello stesso anno scolastico.

È in ogni caso retribuito dal 1° ottobre l'incaricato il quale sia nominato per una cattedra o posto o ore di insegnamento affidati provvisoriamente, nel corso dello stesso anno scolastico, ad altro insegnante che non sia stato retribuito per tale servizio.

Gli insegnanti non di ruolo a tempo indeterminato pagano all'Istituto Kirner l'intero contributo annuo previsto per i soci effettivi.

L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari, può riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

Tale articolo corrisponde all'articolo 5 del testo del Senato, di cui la Camera dei deputati ha emendato i commi terzo e quarto.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il terzo comma nel nuovo testo.

*(È approvato).*

Metto ai voti il quarto comma nel testo predetto.

*(È approvato).*

Metto infine ai voti l'articolo 6 nel suo insieme nel nuovo testo.

*(È approvato).*

Art. 7.

*(Sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati)*

A partire dal secondo anno scolastico di applicazione della presente legge le operazioni relative agli incarichi si svolgeranno nel seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto perchè soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede secondo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario, ovvero alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra;

2) trasferimento degli incaricati abilitati; per il trasferimento, che può essere chiesto per una sola provincia, si applicheranno le norme vigenti per il personale docente di ruolo;

3) nuove nomine di aspiranti abilitati;

4) sistemazione e completamento di orario degli incaricati laureati o diplomati, secondo quanto disposto nel precedente numero 1), anche in relazione ad eventuali asse-

gnazioni provvisorie o comandi disposti in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso n. 1;

5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo le norme sopraindicate;

6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati.

Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati possono essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati.

Ai fini di cui ai nn. 1) e 4) del primo comma, gli incaricati inoltrano al provveditore agli studi, entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti.

Nel termine sopraindicato i professori incaricati potranno trasmettere documenti relativi a titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti per l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il provveditore agli studi dispone l'assegnazione di ufficio.

Il professore incaricato con diritto a trattamento di cattedra, qualora per assoluta mancanza di posti non possa trovare sistemazione secondo le norme del presente articolo, viene assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato, anche se abilitato, che, essendo incluso in graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. A partire dall'incaricato abilitato, che abbia dovuto cedere il proprio posto ai sensi del presente comma, si farà luogo ad una sistemazione di tutti gli incaricati in graduatoria, nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Tale articolo corrisponde all'articolo 6 del testo del Senato.

La Camera dei deputati ha emendato praticamente l'intero testo dell'articolo, rimanendo identici all'articolo 6 del Senato solo i punti 3) e 6) del primo comma.

Se non si fanno osservazioni, metto senz'altro ai voti l'intero articolo nel testo trasmesso dalla Camera.

*(È approvato).*

Da parte dell'altro ramo del Parlamento è stato introdotto il seguente articolo 8 nuovo:

Art. 8.

*(Istituti professionali)*

Per gli istituti professionali non si applicano le norme relative ai comandi di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, fatta eccezione per gli insegnanti ai quali sia stato conferito il comando nell'anno scolastico 1968-69.

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Art. 9.

*(Sistemazione in altre province)*

Il provveditore agli studi, ultimate le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nomina, fa affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali. Lo stesso elenco viene inviato agli altri provveditori della Repubblica per essere affisso all'albo.

Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto hanno facoltà di presentare, in carta semplice, domande di sistemazione in non più di altre cinque province, indicando le sedi preferite ed indirizzando le domande stesse ai provveditori agli studi competenti per il tramite del provveditore agli studi della provincia nella quale sono in servizio; quest'ultimo integrerà dette domande con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nelle relative graduatorie.

Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine ultimo del 1° dicembre di ciascun anno.

Il Ministro della pubblica istruzione cura annualmente la pubblicazione, per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento, dello elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati, per supplenze di almeno sette mesi, ad insegnanti non forniti del titolo di studio legalmente richiesto.

Tale articolo corrisponde all'articolo 7 del testo del Senato, cui non sono state introdotte modificazioni.

Art. 10.

*(Supplenze conferibili dal capo di istituto)*

Sono conferite dal capo di istituto, secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui agli articoli 2 e 13 della presente legge, le supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e quelle da conferire ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

Nell'articolo 10, che corrisponde all'articolo 8 del testo del Senato, sono state introdotte solo delle modifiche di coordinamento formale.

Metto ai voti l'articolo 10.

*(È approvato).*

Art. 11.

*(Ricorsi)*

Presso ogni provveditorato agli studi è istituita la commissione per i ricorsi, composta dal provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un funzionario della carriera direttiva del provveditorato stesso, da due professori di ruolo, da un professore incaricato e da un insegnante tecnico-pratico.

Il capo di istituto e i funzionari sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra i professori di ruolo, gli incaricati e gli insegnanti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei

sindacati indicati nel terzo comma del precedente articolo 3. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un funzionario della carriera direttiva del provveditorato agli studi e due professori, per supplire eventuali assenze.

La commissione per i ricorsi rimane in carica due anni. Essa decide, in prima istanza, dei ricorsi contro i provvedimenti presi nella materia disciplinata dalla presente legge e dalle ordinanze di cui agli articoli 2 e 13 della legge stessa, nonché dei ricorsi dei professori incaricati e supplenti avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto.

La commissione è anche sentita in materia disciplinare, secondo le norme previste dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, e può essere consultata dal provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo.

La commissione decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso s'intende respinto.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione, limitatamente al licenziamento disposto dal capo di istituto. Il Ministro della pubblica istruzione adotta entro 60 giorni le proprie decisioni su conforme parere della Giunta della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tale articolo corrisponde all'articolo 9 del testo del Senato, di cui la Camera dei deputati ha modificato i commi terzo e sesto.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il terzo comma nel testo dell'altro ramo del Parlamento.

*(È approvato).*

Metto ai voti il sesto comma nel testo anzidetto.

*(È approvato).*

Metto infine ai voti l'articolo nel suo insieme, nel testo modificato.

*(È approvato).*

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 12.

*(Comandi agli insegnanti elementari laureati e ai professori di ruolo della scuola media)*

Agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella scuola media, continuano ad applicarsi le norme vigenti ed il comando viene conferito a tempo indeterminato. Del pari a tempo indeterminato viene conferito il comando ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Tale articolo corrisponde all'articolo 10 del testo del Senato, con la modifica dell'introduzione del secondo periodo.

**D O N A T I**, *relatore*. Prendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole sottosegretario nel senso che questo « tempo indeterminato » potrebbe cessare qualora ci fosse degli insegnanti non di ruolo abilitati.

**B U Z Z I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sta bene.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

*(È approvato).*

## Art. 13.

*(Incarichi negli istituti di istruzione professionale e artistica)*

La disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata, degli istituti professionali e di istruzione artistica.

Ferme restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro della pubblica istru-

zione stabilisce, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonchè le modalità di applicazione delle norme stabilite dagli articoli 2, 3 e 11 della presente legge.

L'articolo 13, corrisponde all'articolo 11 del testo del Senato, di cui la Camera ha modificato il secondo comma.

Metto ai voti tale comma.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'intero articolo nel testo emendato.

*(È approvato).*

## Art. 14.

*(Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a tempo indeterminato)*

Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessano con l'inizio dell'anno scolastico di prima applicazione della presente legge.

I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e subordinatamente coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale, avranno la precedenza assoluta nelle nomine e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9.

Gli incarichi a tempo indeterminato conferiti agli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, mantengono la loro efficacia.

La norma di cui al comma precedente è estesa agli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte che abbiano ottenuto la nomina a tempo indeterminato a norma della ricordata legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tem-

po indeterminato le nomine annuali o triennali o di conferma conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354; nonchè le nomine annuali conferite dai consigli di amministrazione al personale docente e tecnico-pratico già in servizio nelle scuole ed istituti gestiti dal soprappreso Ente nazionale per l'educazione marinara.

Agli insegnanti di cui al comma precedente non si applica la norma contenuta nell'articolo 7, comma secondo, della presente legge.

Gli insegnanti contemplati dall'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, sono tratti in servizio come incaricati a tempo indeterminato per le cattedre, i posti e le ore d'insegnamento, di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle scuole statali interne dei Convitti nazionali o in altre scuole statali.

L'articolo 14 corrisponde all'articolo 12 del testo del Senato: la Camera ne ha modificato i commi secondo, quinto, sesto e settimo.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il secondo comma nel testo emendato dalla Camera.

(È approvato).

**DONATI**, *relatore*. Per quanto riguarda il quinto comma, è chiaro che i consigli di amministrazione non debbono poter eludere questa norma attraverso una modificazione delle deliberazioni relative ai titoli di studio necessari per quei determinati incarichi. Ora il nostro intendimento, invece, è proprio quello di confermare coloro che avevano l'incarico negli anni 1969 e precedenti.

**BUZZI**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accogliendo poc'anzi l'ordine del giorno presentato dal senatore Romano, ritengo che il Governo si sia messo proprio su questa linea.

**PRESENTE**. Metto ai voti il quinto comma nel predetto testo.

(È approvato).

Metto ai voti il sesto comma nel testo anzidetto.

(È approvato).

Metto ai voti il sesto comma nel nuovo testo.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo nel suo insieme, nel testo della Camera.

(È approvato).

#### Art. 15.

*(Decorrenza degli effetti della nomina per gli insegnanti in servizio; validità di norme)*

Gli effetti giuridici ed economici di cui al secondo comma del precedente articolo 6 hanno decorrenza dal 1° ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione.

Rimangono in vigore le disposizioni in materia di personale insegnante non di ruolo e di insegnanti tecnico-pratici, che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

L'articolo 15 corrisponde all'articolo 13 del testo del Senato, di cui la Camera ha modificato il primo comma.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo nel testo della Camera.

(È approvato).

#### Art. 16.

*(Entrata in vigore della legge)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.



L'articolo 16 corrisponde all'articolo 14 del testo del Senato: non vi sono state introdotte modificazioni.

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, desidero fare una precisazione circa il disegno di legge n. 472, del senatore Mancini ed altri, concernente la trasformazione degli incarichi triennali d'insegnamento in incarichi a tempo indeterminato, iscritto all'ordine del giorno della seduta di oggi della nostra Commissione, ma in sede referente.

Tale provvedimento non potè essere unificato nel disegno di legge in esame, n. 231, sebbene per certi aspetti quest'ultimo accolga parte della proposta del senatore Mancini — esclusivamente per ragioni di ordine procedurale. Poichè ciò ha determinato qualche rilievo, desidero ora ribadire che solo la differenza di sede di assegnazione ha impedito in prima lettura, così come oggi, ancora, impedisce l'unificazione dei due disegni di legge.

B L O I S E . Dato che ci sono state le rimostranze cui ha fatto riferimento il Presidente, io devo dire, a chiarimento di quello che è accaduto, che effettivamente il disegno di legge del senatore Mancini è sostanzial-

mente assorbito nell'ultima stesura dal provvedimento sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti d'istruzione secondaria, che ora ci accingiamo ad approvare nel suo complesso. La situazione era invece alquanto diversa, nel momento in cui, terminato in sede referente l'esame del disegno di legge n. 231, ne venne richiesto il trasferimento di assegnazione: fu questo il motivo che indusse allora a non chiedere analogo provvedimento per il disegno di legge n. 472, con la conseguenza che quando si stabilì di inserire nel disegno di legge in esame — almeno per l'istruzione professionale — i criteri proposti dal testo del senatore Mancini, la diversità delle sedi impedì di arrivare ad un provvedimento unificato.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 18,10.*